

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA

E

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

INDICE

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Durata
- ART.3 Carta dei servizi / regolamento dei servizi educativi
- ART.4 Patrimonio assegnato
- ART.5 Assegnazione di risorse umane
- ART.6 Relazioni sindacali
- ART.7 Rette e criteri di ammissione
- ART.8 Obblighi dell'Istituzione
- ART.9 Obblighi del Comune
- ART.10 Continuità del servizio
- ART.11 Forme di collaborazione
- ART.12 Rapporti economici finanziari
- ART.13 Percentuale di copertura dei costi
- ART.14 Controlli sulla gestione
- ART.15 Risoluzione del contratto e revoca del servizio
- ART.16 Applicazioni delle norme del Codice civile in tema di obbligazioni e contratti.
- ART.17 Foro competente

Le parti:

Comune di Reggio Emilia, di seguito denominato "Comune", rappresentato dalla Dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa dott. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il 20 settembre 1966;

e

Istituzione Nidi e Scuole d'infanzia di seguito denominata "Istituzione", rappresentata dal Direttore dott. Nando Rinaldi, nato a Reggio Emilia (RE) il 7 gennaio 1979;

Premesso che:

- il Comune di Reggio Emilia, con deliberazione n. 19199/135 del 10.7.1998 ha approvato la costituzione dell'Istituzione dei nidi e delle scuole dell'infanzia ed il relativo Regolamento istitutivo che si richiama, nelle sue finalità, alla Convenzione Internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia e in particolare alla Carta dei tre diritti di Loris Malaguzzi e assume come tratti qualificanti della propria azione, nell'ambito di un progetto unitario che vede protagonisti anche Reggio Children, la Fondazione Reggio Children, e nell'ambito della collaborazione con il Servizio Officina Educativa:
 - La valorizzazione dei diritti e delle potenzialità dei bambini, degli operatori e delle fami-

- glie, secondo i valori dell'esperienza educativa reggiana;
- Il dialogo con altri soggetti che operano in campo educativo e scolastico, con particolare riferimento all'infanzia e ai primi anni della scuola dell'obbligo;
 - La partecipazione delle famiglie come strategia di costruzione di una cultura dell'infanzia e della persona;
 - La promozione della professionalità e della cultura educativa attraverso processi collegiali e continui di formazione, di ricerca e di sperimentazione.
- L'Istituzione ai sensi dell'art.114 del TUEL è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'Istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2 del TUEL.

Dato atto che le premesse al presente contratto ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.

CONVENGONO E STIPULANO

il presente contratto di servizio, di seguito denominato contratto, assumendo gli impegni contenuti nei seguenti articoli.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Istituzione e il Comune, ai sensi dell'art. 114, del T.U. 267/2000 e del Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
2. Le relazioni fra Comune e Istituzione sono improntate alla collaborazione e cooperazione, con l'impegno di operare con tempestività nell'adozione degli atti e nella realizzazione delle attività, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. In particolare il presente contratto disciplina le tipologie di servizio di seguito elencate e descritte:

A) gestione dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali e convenzionati e dei servizi di qualificazione educativa:

1. Nidi e servizi alla prima infanzia:

- Nidi comunali e convenzionati a tempo normale
- Nidi comunali e convenzionati con tempo lungo
- Spazi incontro per bambini e genitori "Crescere insieme";

2. Scuole d'infanzia:

- Scuole comunali e convenzionate a tempo normale
- Scuole comunali e convenzionate con tempo lungo
- Servizi di competenza comunale pertinenti alle scuole dell'Infanzia Statale;

3. Servizi di qualificazione educativa:

- Centro documentazione e ricerca educativa Nidi e Scuole dell'infanzia
- Laboratorio Teatrale "Gianni Rodari"
- Centro di riciclaggio creativo "REMIDA";

4. Centro Internazionale Loris Malaguzzi";

L'ALLEGATO A al presente Contratto riporta l'elenco dettagliato delle strutture.

- B)** Gestione della convenzione con Reggio Children S.r.l.
Gestione della convenzione con Fondazione Reggio Children-Centro internazionale Malaguzzi
- C)** Gestione del protocollo di intesa per un sistema educativo di qualità tra il Comune di Reggio Emilia, M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia - Ufficio XI e la F.I.S.M. approvato dal Consiglio Comunale:
- Gestione delle relazioni con le Scuole dell'Infanzia Statali per un servizio educativo di qualità;
 - Gestione della convenzione con la F.I.S.M. -Federazione Italiana, Scuole Materne;
 - Gestione delle convenzioni con con altri gestori paritari;
- D)** Gestione delle attività e dei servizi connessi alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria Statale del Centro internazionale "L. Malaguzzi" (compresi refezione scolastica, pre-post scuola e tutti i servizi pertinenti).

Art. 2 – Durata

1. Il presente contratto ha decorrenza dal **01.01.2025 al 31.12.2029**.
2. Scaduto il termine del 31.12.2029 il contratto è rinnovabile previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti Organi del Comune e dell'Istituzione.

Art. 3 - Carta dei servizi / Regolamento dei servizi educativi

1. L'Istituzione, dotata di autonomia gestionale nonché culturale e pedagogica si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, in tutti gli ambiti ad essa affidati, ai principi di buona amministrazione, di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. L'Istituzione si dota di una carta dei servizi / regolamento dei servizi educativi, nel rispetto dell'art 21 del Regolamento istitutivo.
3. L'Istituzione al fine di promuovere ogni forma di partecipazione garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

Art. 4 - Patrimonio assegnato

1. I beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1, (contabilizzati alla data dell'assegnazione degli stessi da parte del Comune), si confermano in capo all'Istituzione che risulta pertanto consegnataria di tali beni ed è responsabile della loro custodia e della loro conservazione. I beni in oggetto costituiscono pertanto capitale di dotazione a titolo di conferimento funzionale assegnato dal Comune all'Istituzione.
2. L'Istituzione assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di restauro e risanamento conservativo, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti dei beni di cui al precedente co. 1. Per tali attività l'Istituzione potrà avvalersi del Servizio comunale competente.

3. In particolare per quanto riguarda i beni di cui all'Art 1 Punto A.4 (Centro internazionale Loris Malaguzzi) Istituzione potrà concederli liberamente in sub-concessione nel rispetto del vigente regolamento Comunale.
I contratti di sub-concessione dovranno individuare in maniera chiara gli spazi concessi, gli obblighi reciproci e le finalità sottese. La sub-concessione non potrà comunque eccedere la durata del presente contratto di servizio.
4. Il Comune potrà affidare all'Istituzione la costituzione di scuole o nidi, con specifico atto in cui definisce le rispettive risorse.
5. Il Comune si impegna a stanziare all'Istituzione un adeguato conferimento in conto capitale (compatibilmente con le disponibilità del Bilancio) per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 2 riguardante gli immobili e per la sostituzione ed il miglioramento delle attrezzature.
6. L'Istituzione si obbliga, compatibilmente con le risorse, a mantenere funzionanti e/o eventualmente a sostituire e migliorare le attrezzature affinché le stesse siano idonee allo svolgimento dei servizi ed adeguate tecnologicamente.
7. Il Comune attraverso i propri uffici potrà in ogni momento verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle strutture e, se necessario, disporre affinché si provveda in merito.
8. L'assegnazione di ulteriori strutture e delle aree di pertinenza avviene, una volta ultimati i lavori, con provvedimento della Giunta comunale.
9. L'Istituzione dovrà assumere a suo carico, i costi relativi alle utenze per il funzionamento delle strutture assegnatele.
10. L'Istituzione si assume l'onere dei contratti di locazione relativi agli immobili necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1.
11. Per gli immobili assegnati, gli oneri e i compiti del datore di lavoro in materia di adempimenti gestionali e strutturali di cui al D. lgs.81/2008 e s.m.i. e decreti applicativi sono a carico del Direttore dell'Istituzione.
Il Comune può fornire consulenza in materia mediante il Nucleo di Prevenzione e Protezione.
12. Resta in ogni caso inteso che le attrezzature, le strutture ed in generale i beni accessori al servizio rientrano nella piena disponibilità e nel godimento del Comune alla scadenza del presente contratto fatto salvo il caso di rinnovo ovvero quando per ogni causa il presente contratto sia risolto o revocato il servizio.
13. Nel caso di realizzazione di nuovi immobili o consistenti interventi di ristrutturazione ed ampliamento realizzati dal Comune su edifici da assegnarsi successivamente all'Istituzione, dovranno essere convenuti i contenuti della progettazione con l'Istituzione.

Art. 5 - Assegnazione di risorse umane

1. La dotazione organica di risorse umane assegnata all'Istituzione è articolata per livelli di inquadramento e qualifiche professionali in coerenza con le funzioni esercitate dall'Istituzione.
2. L'assegnazione iniziale del personale all'Istituzione viene effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione del Comune.
3. Sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell'Istituzione comunica agli Organi preposti del Comune le necessità di provvedere ad una variazione della dotazione organica in tempo utile per l'approvazione.
4. Le decisioni in merito alle variazioni alla dotazione organica dell'Istituzione vengono assunte dai competenti organi del Comune secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune stesso.

Art. 6 – Relazioni sindacali

1. L'Istituzione, che fa propri tutti gli accordi sindacali sottoscritti dal Comune inerenti il personale dei servizi educativi per l'infanzia, è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il Direttore dell'Istituzione fa parte integrante della delegazione trattante.

Art. 7 - Rette e criteri di ammissione ai servizi

1. Le rette e i criteri di ammissione ai servizi sono determinati dall'Istituzione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune. Le rette e i criteri di ammissione ai servizi sono trasmessi al Comune a corredo dei documenti di bilancio dell'Istituzione.

Art. 8 - Obblighi dell'Istituzione

1. L'Istituzione conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di raggiungere l'equilibrio economico- finanziario di gestione. L'Istituzione attua la propria politica con la finalità di una maggior qualificazione dei servizi.
2. Per l'espletamento dei servizi l'Istituzione si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.
3. L'Istituzione si impegna a collaborare con l'amministrazione comunale per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.
4. L'Istituzione potrà avanzare richiesta all'Amministrazione Comunale di modificare il piano programma approvato, al fine di adeguarlo a nuove sopravvenute esigenze che eventualmente intervengano nel corso dell'esercizio di riferimento.
5. L'Istituzione è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio agli organi del Comune che ne abbiano diritto.
6. È tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività.
7. L'Istituzione provvede in coerenza con le risorse, ad acquisire la gestione autonoma delle seguenti funzioni ed attività:
 - organizzazione del personale
 - assunzione del personale a tempo determinato;
 - formazione del personale docente ed ausiliario;
 - acquisti di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi educativi,
 - gestione dell'intero processo amministrativo e contabile connesso alle attività assegnate;
8. L'Istituzione potrà avvalersi dei Servizi comunali per lo svolgimento delle seguenti funzioni o attività:
 - assunzione del personale a tempo indeterminato e formazione del personale amministrativo;
 - in tale ambito il personale dell'Istituzione potrà partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Comune;
 - la gestione giuridico - amministrativa del personale assegnato (gestione della dotazione organica, gestione retribuzioni, trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale,

- contenzioso e controlli, ecc. secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il servizio di consulenza legale e aggiornamento sulle novità normative analogamente a quanto avviene con i Servizi del Comune;
- il servizio dell'ufficio gare e contratti per gli acquisti di beni e servizi oltre la soglia prevista dalla normativa vigente;
- i sistemi informatici e di rete e la relativa assistenza e manutenzione;
- gli adempimenti fiscali;
- la tipografia;
- la copertura assicurativa contro i rischi di infortuni dei minori frequentanti i nidi nonché la responsabilità civile verso terzi;
- servizi tecnici ed amministrativi inerente la gestione manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di restauro e risanamento conservativo, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti del patrimonio assegnato come più sopra definito;
- supporto per gli adempimenti in merito alla trasparenza, all'anticorruzione e alla protezione dei dati personali;
- ogni altra funzione o attività necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

A fronte di tali prestazioni l'Istituzione corrisponderà al Comune il rimborso degli oneri sostenuti. Per quanto riguarda questi servizi verranno convenute modalità operative che consentano un efficace risultato della gestione sia per il comune che per l'Istituzione.

9. L'Istituzione s'impegna ad un'analisi del territorio per quanto riguarda il bisogno di servizi per l'infanzia, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo impegnandosi ad informare il Comune, per l'elaborazione di conseguenti politiche di sviluppo o differenziazione dei servizi.
10. L'Istituzione si impegna a rispettare nell'ambito della propria attività istituzionale di gestione dei servizi per l'infanzia le norme anticorruptive previste dalla legislazione vigente e dal Piano Anticorruzione del Comune (dettagliato all'interno del PIAO). In tema di trasparenza l'Istituzione si impegna alla implementazione/aggiornamento del proprio sito amministrazione trasparente.

Art. 9 - Obblighi del Comune

1. Il Comune assicura all'Istituzione le risorse e le condizioni necessarie all'ottimale gestione dei servizi e delle attività, secondo i contenuti del Documento Unico di Programmazione, documento con le medesime finalità del Piano Programma approvato dal Consiglio comunale. Si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione i propri progetti o i propri interventi che possano in qualche modo incidere sulla conduzione del servizio.
2. Rimangono a carico del Comune:
 - a. gli oneri per l'ammortamento dei mutui (quota capitale) contratti o da contrarre o boc per la realizzazione degli interventi sulle strutture o sulle aree di pertinenza dell'Istituzione. La quota interessi corrisposta dal Comune titolare del debito dovrà essere rimborsata dall'Istituzione;
 - b. la copertura assicurativa contro il rischio di danni patrimoniali da incendio ed eventi complementari ad immobili ed al relativo contenuto;
 - c. gli investimenti e relativi oneri per nuove costruzioni o restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili non ancora assegnati all'Istituzione salvo quanto previsto dall'art. 4 punto 5.
3. Il Comune si impegna altresì, su richiesta dell'Istituzione, compatibilmente con la programmazione della complessiva attività dell'Ente a fornire i servizi di cui al co. 9 del precedente articolo.

Art. 10 - Continuità del servizio

1. L'Istituzione è tenuta a garantire la continuità del servizio secondo la normativa in materia di servizi pubblici.
2. L'Istituzione è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per l'utenza e la collettività.
3. L'Istituzione è tenuta in ogni caso di sospensione o interruzione o irregolare funzionamento del servizio a dare tempestiva e ottimale informazione all'utenza.
4. Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio l'Istituzione deve dare immediata comunicazione al Comune precisandone ragioni, durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi dell'utenza e della collettività.

Art. 11 - Forme di collaborazione

1. L'Istituzione e l'Amministrazione Comunale possono attivare delle forme di collaborazione operativa nella organizzazione di determinate attività, al fine di assicurare una complessiva continuità e coerenza educativa dell'Ente e conseguire effetti sinergici e garantire la massima flessibilità nell'impiego delle risorse.

Art. 12 - Rapporti economici finanziari

1. Per l'espletamento dei servizi indicati all'art.1, il Comune erogherà i seguenti conferimenti:
 - per il personale
 - per il funzionamento dell'Istituzione
come risultante dal bilancio preventivo del Comune.
2. L'ammontare del conferimento di cui al punto precedente è determinato in sede di bilancio pluriennale dal Comune previa intesa con gli organi dell'Istituzione sulla base di un budget dei costi da sostenere presentato dall'Istituzione. Il bilancio di previsione annuale, approvato da parte del C.d.A. dell'Istituzione, deve essere trasmesso al Comune in tempo utile per l'approvazione congiunta con il bilancio comunale.
3. Il conferimento assegnato verrà erogato con scadenze ed importi da definirsi all'inizio di ogni esercizio che tengano conto delle esigenze dell'Istituzione, degli indirizzi di finanza pubblica e della situazione di liquidità del Comune.
4. Nel caso vengano richiesti dal Comune ulteriori servizi in corso d'anno, si dovranno congiuntamente definire le risorse necessarie da assegnare e i tempi e le modalità di attuazione.
5. Nel caso si determinasse al termine dell'esercizio un avanzo di gestione sarà destinato dall'Istituzione ad un apposito fondo per il raggiungimento delle finalità istituzionali
6. L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi fattore di scostamento che dovesse intervenire nel corso dell'esercizio passibile di alterare l'equilibrio economico della gestione e di comportare oneri per il Comune.

Art. 13 - Percentuale di copertura dei costi

1. L'Istituzione ha l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio del conto economico-finan-

ziario per ogni esercizio anche attraverso l'introito diretto dei proventi tariffari a copertura dei costi dei singoli servizi. La percentuale di copertura viene determinata anno per anno nel Piano Programma nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art.14 - Controlli sulla gestione

1. Il Comune vigila sull'attività dell'Istituzione. In proposito, secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo, almeno una volta all'anno l'Istituzione relaziona al Consiglio comunale sulla propria attività per consentire una verifica puntuale del rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel Piano Programma e delle condizioni del presente contratto.
2. L'Istituzione dovrà fornire periodicamente secondo le scadenze concordate tra le parti le informazioni richieste nell'ambito della predisposizione dei documenti programmatici e dei monitoraggi del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato annualmente dal Consiglio Comunale, del Piano Anticorruzione del Comune e nel modello di Governance degli Enti derivati (quali, ad es. bilancio infrannuale- indicatori, obiettivi /misure di contrasto rischio corruttivo).
3. Il Comune, mediante i propri Servizi esercita sulla gestione dell'Istituzione i controlli interni previsti dalle norme di legge e regolamenti per quanto compatibili con l'autonomia gestionale dell'Istituzione.

Art.15 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto può essere risolto nelle ipotesi in cui:
 - a. l'Istituzione non abbia rispettato gli indirizzi e i contenuti previsti dal Piano Programma e dal presente contratto ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta;
 - b. l'Istituzione abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
 - c. l'Istituzione non abbia garantito la continuità del servizio o abbia interrotto o sospeso il servizio anche temporaneamente senza motivate ragioni;
 - d. in caso di gravi e comprovate inadempienze da parte del Comune, con particolare riferimento al pagamento del conferimento di cui all'art. 12;
 - e. nel caso di diverse disposizioni di legge nell'ambito della gestione dei servizi educativi
2. L'Istituzione assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati anche in caso di risoluzione del contratto fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri o siano rimosse le cause dell'inadempienza. Il Comune corrisponderà all'Istituzione il trasferimento stabilito nell'art. 12 per la durata di tale periodo.

Art.16 - Applicazioni delle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

1. Per quanto compatibili con le norme previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del Codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

Art.17 - Foro competente

1. Le parti concordano che tutte le eventuali controversie si cercherà di risolverle in via bo-

naria. In caso di mancato accordo la competenza è del Tribunale di Reggio Emilia.